



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

UFFICIO DEL SINDACO

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Ordinanza Sindacale

n. 63 del 28/12/2022

Oggetto: **LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI ED OGGETTI SIMILARI CHE POSSONO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E ANIMALI DOMESTICI periodo 31 dicembre 2022 – 06 gennaio 2023**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità, adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto durante il periodo delle festività di fine anno e dell'Epifania, di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi e di altri manufatti pirotecnici e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;

RITENUTO opportuno provvedere all'emanazione di apposito provvedimento al fine di tutelare in genere l'incolumità delle persone, nonché preservare il patrimonio pubblico e privato da probabili danneggiamenti irreversibili che possono verificarsi a causa dell'utilizzo degli artifici pirotecnici, stante la peculiarità degli edifici del centro storico, delle pavimentazioni e degli arredi delle piazze ed in particolare della Piazza Chiesa;

CONSIDERATO che:

- l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici e non, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentandone così il rischio di smarrimento e/o investimento;
- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale, in quanto trattasi di lesioni o morte "cagionate" senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, nello specifico dall'art. 544 bis del C.P.;
- l'art. 3 del Dpr 31 marzo 1979 ha attribuito ai Comuni ai sensi degli articoli 27 primo comma, lettera a) e 18 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo per anziani, aree adibite a rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (*disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*);

Ordinanza Sindacale n. 63 del 28/12/2022

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 3 del Dpr 31 marzo 1979;
- l'art. 659 Codice Penale;
- l'art. 57 del Tulpis e l'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione del Tulpis;
- la legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali;
- il vigente statuto comunale;

ORDINA

Ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati e, per non produrre disturbo o molestie agli animali, su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico il divieto di accensione, di lancio e di sparo e/o comunque utilizzo di materiale pirotecnico, ad eccezione di:

- Cat. F1 ed F2 dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 123/2015 all'interno del centro abitato (*aventi un livello di rumorosità trascurabile*)
- Cat. F3 negli spazi pubblici e privati all'esterno del centro abitato.

Sono fatte salve le accensioni con esclusivo effetto luminoso o autorizzati dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza con specifica Licenza.

RACCOMANDA

Nell'ambito dell'attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, per favorire la corretta convivenza tra uomo e animali nonché per tutelare la salute pubblica e l'ambiente, di seguire, da parte dei proprietari e detentori di cani, le seguenti misure preventive precauzionali:

- Provvedere, se non già adempiuto, all'iscrizione del cane all'anagrafe canina, al fine di facilitare il ricongiungimento in caso di smarrimento/fuga/investimento;
- Per quanto possibile, non lasciare il cane in completa solitudine e, nel caso, rimuovere gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell'animale, in preda alla paura;
- Non lasciare il cane nel balcone perché l'esposizione al rumore è maggiore, con il rischio che possa gettarsi nel vuoto, in preda alla paura;
- Evitare di tenere il cane legato alla catena per rischio strangolamento;
- Consultare il veterinario in modo preventivo per ricevere ulteriori consigli o cure adeguate per i casi particolari.

Il presente provvedimento ha effetto e validità dal 31.12.2022 al 06.01.2023.

INFORMA

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

Agli Agenti della Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante l'affissione all'Albo Pretorio e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.sinnai.ca.it, affinché la cittadinanza e gli altri utenti siano adeguatamente informati.

Di trasmettere copia della presente ordinanza:

- al Sig. Prefetto di Cagliari;
- alla Stazione Carabinieri di Sinnai;
- alla Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
- al Comando Polizia Locale - Sede;

Il Sindaco

f.to Tarcisio Anedda

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
Dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*